



Associazione Nazionale Revisori Scientifici

Associazione iscritta nella II Sezione dell'Elenco delle Associazioni Professionali in carico al MIMIT

Il Consiglio Direttivo

PROMULGA

il

REGOLAMENTO SPECIALE

Per la Commissione di

Disciplina e Vigilanza

Oggetto: verbale di promulga del Regolamento interno dell'Associazione Nazionale Revisori Scientifici.

L'anno 2025 addì 12 del mese di settembre, alle ore 10.00 in teleconferenza Zoom si è riunito il Consiglio Direttivo dell'ANReS nelle persone di:

- CONTE dr Massimiliano, Presidente;
- RUZZA dr.ssa Laura, Vice Presidente;
- SORRENTINO dr.ssa Antonella, Segretaria;
- LONGOBARDI dr Alvaro, Consigliere;
- BOMBARDA dr.ssa Ilaria – Francesca, Consigliera.

Il sopra Consiglio Direttivo statuisce, approva e delibera sull'adozione del presente Regolamento e tutti gli atti allegati sono immediatamente esecutivi.

Così statuito,

Il Vice Presidente
RUZZA

La Segretaria
SORRENTINO

Il Consigliere
LONGOBARDI dr Alvaro

La Consigliera
BOMBARDA dr.ssa Francesca – Ilaria

Il Presidente
CONTE

REGOLAMENTO SPECIALE

LIBRO I

Principi generali

Art. 1. Specificità del Regolamento. Ai sensi della Legge 4 del 2013 recepita dall'Associazione con l'iscrizione al Ministero e l'inserimento della Commissione di Disciplina e Vigilanza all'articolo 18 dello Statuto, l'Associazione si dota del presente Regolamento a carattere speciale per disciplinarne gli aspetti.

Art. 2. Composizione. La Commissione si compone di un Presidente e quattro Giudici *a latere*.

Art. 3. Sezione Ordinaria. Giudica sui presunti comportamenti illeciti che il Socio ha commesso durante la propria permanenza in ANReS, ne accerta la sussistenza ed infligge la sanzione disciplinare che più ritiene corretta.

Art. 4. Ambiti di competenza. La Commissione di Disciplina e Vigilanza giudica su qualsiasi presunto fatto illecito commesso in ANReS, sia per violazione del codice etico che dei Regolamenti.

Art. 5. Funzione disciplinare. La funzione disciplinare è autonoma e non soggetta ad alcun vincolo, subordinazione ovvero gerarchia. I Soci che compongono le varie articolazioni sono autonomi e liberi nel proprio giudizio.

Art. 6. Principio di uguaglianza. Ogni Socio giudicante esprime il proprio parere basandosi sul libero convincimento evinto dagli atti esaminati. La dialettica è libera purchè non prevaricante. È compito del Presidente assicurarsi che il principio di uguaglianza venga sempre rispettato.

Art. 7. Tutele per la Commissione. Il presente Regolamento statuisce delle tutele irrinunciabili per i Soci giudicanti al fine di garantire il buon funzionamento del Consesso.

LIBRO II

Potestà partecipative

Art. 8. Potestà partecipative. Vengono istituite la potestà giudicatrice, la potestà segnalatoria e la potestà difensiva.

Art. 9 Potestà giudicatoria. È riconducibile in via esclusiva alla Commissione di Disciplina e Vigilanza nelle sue varie articolazioni. Non può essere ceduta mai e in nessun caso ne sottratta ai legittimi Soci giudicanti.

Art. 10. Potestà segnalatoria. È riconducibile in via esclusiva al Presidente del Consiglio Direttivo. Non può essere ceduta mai e in nessun caso ne sottratta al suo legittimo titolare.

Art. 11. Potestà difensiva. È riconducibile in via primaria al Socio segnalato e può essere ceduta ad altro Socio che assume l'incarico di difensore di fiducia, di comune accordo.

LIBRO III

Celebrazione del giudizio

Art. 12. Segnalazione. L'azione disciplinare viene avviata dal Presidente del Consiglio Direttivo. Egli non può sottrarsi in quanto rappresentante legale dell'Associazione e dei suoi interessi nei confronti dei consociati e dei terzi.

Art. 13. Contenuti della segnalazione. L'atto segnalatorio deve contenere obbligatoriamente le seguenti informazioni:

- a. Generalità del Socio accusato;
- b. Riferimento al fatto accaduto e che viene contestato;
- c. L'informazione di garanzia sulla possibilità di nominare un socio che lo difendi;
- d. Presenta gli allegati che fondano la contestazione. In assenza di tali atti, il Presidente ha l'obbligo di motivare specificamente il fatto accaduto;
- e. La richiesta non vincolante di sanzione che il Presidente del Consiglio Direttivo propone.

Art. 14. Termini perentori di avvio. A pena di nullità dell'intero procedimento, il Presidente che ha contezza del presunto comportamento illecito perpetrato dal Socio, deve procedere a segnalare entro e non oltre il decimo giorno dall'avvenuta conoscenza del fatto illecito.

Art. 15. Ricezione della segnalazione. Il Presidente della Sezione che riceve nei termini la segnalazione, procede senza ritardo alla nomina di un Socio con funzioni di *giudice relatore*, il quale ha l'obbligo di gestire la pratica ed istruirla.

Art. 16. Notifica al Socio segnalato. Il giudice relatore procede a notificare al Socio segnalato l'inizio del processo disciplinare costituente la segnalazione del Presidente del Consiglio Direttivo ed i relativi allegati. Statuisce il termine di dieci giorni perentori entro cui presentare le proprie contro deduzioni, per iscritto e firmate.

Art. 17. Concessione di ulteriore termine. Il Socio segnalato può fare richiesta di concessione di ulteriori dieci giorni per presentare le proprie memorie difensive, quando la difesa appare complessa o tecnica ed occorre un tempo maggiore per valutare la strategia difensiva.

Art. 18. Nomina del Socio difensore. È facoltà del Socio segnalato farsi assistere da un altro Socio che lo difenda e lo rappresenti in giudizio. La nomina deve essere firmata da entrambi i Soci. Tale nomina deve essere effettuata a pena di nullità, entro il decimo giorno dalla segnalazione del giudice relatore.

Art. 19. Peculiarità della nomina a Socio difensore. Una volta che la nomina è stata formalizzata entro il termine dei dieci giorni, il Socio difensore acquisisce la difesa del Socio segnalato e notifica immediatamente e senza ritardo il proprio *status* al giudice relatore. I termini di cui l'articolo 16 si azzerano. Contestualmente, il Socio difensore può procedere ai sensi dell'articolo 17 del presente Regolamento.

Art. 20. Incompatibilità nelle nomine. Il Socio difensore non può essere scelto fra i componenti del Consiglio Direttivo, della Commissione di Disciplina e Vigilanza o dell'Ufficio Legale ANReS e i membri della Commissione Operativa.

Art. 21. Controdeduzioni. Quando la difesa trasmette nei termini le controdeduzioni, esse sono assunte come prova a discarico ed il giudice relatore ha l'obbligo di accettarle. Qualora il termine di presentazione non sia scaduto, può ricevere ulteriori atti da allegare alla pratica.

Art. 22. Convocazione della Commissione. Entro dieci giorni dallo scadere del termine di cui l'articolo 17, il giudice relatore trasmette l'intera pratica al Presidente della Commissione che provvede nei successivi dieci a convocare l'udienza.

Art. 23. Rinvio. Se durante la riunione di cui l'articolo 22 la Commissione ritiene di dover ascoltare direttamente il Socio segnalato od il suo difensore, fissa una data che non può superare i ventuno giorni dalla data della decisione.

Art. 24. Ricognizione. Qualora il Presidente ritenga di poter giudicare sullo stato degli atti, procede nel merito della ricognizione e dispone al giudice relatore di leggere al Consesso l'atto di segnalazione e le controdeduzioni apportate, insieme a tutto il materiale allegato.

Art. 25. Giudizio. Terminata la ricognizione, il Presidente cura la discussione e procede a raccogliere il giudizio espresso dai giudici, curando di essere l'ultimo ad esprimere il proprio voto.

Art. 26. Archiviazione. La Commissione può procedere ad archiviare la segnalazione senza comminare alcuna sanzione qualora dalla condotta del Socio emerga chiaro che:

- a. Il fatto non sussiste;
- b. L'azione non ha causato alcun danno alla parte che ha richiesto il giudizio;
- c. Il procedimento si estende all'inizio del nuovo anno solare ed il Socio accusato non ha rinnovato la tessera, salvo che il procedimento non preveda una richiesta di destituzione.

Art. 27. Colpevolezza. Se dalla disamina degli atti emerge la colpevolezza del Socio segnalato, la Commissione emette giudizio di colpevolezza ed infligge la sanzione.

Art. 28. Notifica e termine del giudizio disciplinare. Al termine del giudizio di cui l'articolo 25, il Presidente dispone la redazione del verbale da notificare al Presidente del Consiglio Direttivo ed al Socio segnalato.

Art. 29. Motivazione della sanzione. A pena di nullità, il provvedimento deve essere motivato e non è ammesso ricorso. Il giudizio diviene definitivo e passato in giudicato. Il verbale viene firmato obbligatoriamente dal giudice estensore e dal Presidente della Commissione di Disciplina e Vigilanza.

Art. 30. Ordine nel giudizio. Le sanzioni così come l'archiviazione viene sempre comminata all'unanimità. Qualora un giudice voglia discostarsi ufficialmente, lo comunica al Presidente che ne dà atto nel verbale conclusivo.

Art. 31. Termini della notifica. Il giudice relatore deve procedere a notifica entro il decimo giorno dall'emissione della sanzione ovvero dell'archiviazione, restituendo tutti gli atti al Presidente del Consiglio Direttivo ed al Socio segnalato.

Art. 32. Conflitto di interessi. Qualora un giudice o lo stesso Presidente rilevino conflitto di interessi, devono obbligatoriamente astenersi dal giudizio. Qualora il conflitto riguardi il Presidente, esso viene sostituito dal giudice più anziano in età e viene contattato il giudice supplente. Qualora il conflitto rilevi un giudice *a latere*, il Presidente procede alla sua sostituzione.

Art. 33. Effetti del conflitto di interesse. Il conflitto deve essere risolto già in sede di segnalazione di cui l'articolo 15.

LIBRO IV

Tutele dei Soci giudicanti

Art. 34. Principio di inamovibilità. Il socio giudicante non può essere rimosso arbitrariamente dal proprio incarico, se non per legittimo provvedimento statuito in questo Regolamento.

Art. 35. Principio di specialità. I soci titolari di un fascicolo durante l'espletamento delle loro funzioni, cessano di essere Soci ANReS ed acquistano la qualifica speciale di Soci giudicanti. Essi quindi, non sono soggetti a vincoli normativi interni e rispondono unicamente al Regolamento speciale per la Commissione di Disciplina e Vigilanza.

Art. 36. Divieto di influenze. È vietata l'interferenza nel giudizio ad opera dei Soci. il Presidente della Commissione di Disciplina e Vigilanza è garante del giudizio libero e autonomo.

LIBRO V

Competenze accessorie particolari

Art. 37. Retroattività della sanzione. Qualora la Sezione Ordinaria ritenga infliggere la sanzione della destituzione, essa può essere contestata anche quando il Socio segnalato ha cessato la propria permanenza in ANReS, purchè i fatti contestati risalgano all'anno di iscrizione e il pronostico è favorevole affinché venga inflitta la sanzione della destituzione.

Art. 38. Perseguibilità. Qualora si proceda a norma dell'articolo 26 punto c), la sanzione richiesta dal Presidente del Consiglio Direttivo nell'atto segnalatorio, resta sospesa per mesi otto prima di prescriversi, fatte salve le disposizioni sulla destituzione.

LIBRO VI

Sanzioni disciplinari

Art. 39. Principio di proporzionalità. Le sanzioni devono essere graduali e proporzionate al fatto commesso. Devono altresì tenere conto dell'età del Socio, dell'incarico ricoperto e del danno cagionato all'Associazione, alla vittima o all'utente terzo.

Art. 40. Deroghe. Il principio di proporzionalità può essere derogato qualora il fatto giudicato risulti tale da poter ritenere che una sanzione grave finanche la destituzione, appaia l'unico modo idoneo per l'Associazione al fine di tutelare i propri interessi.

Art. 41. Natura delle sanzioni. Le sanzioni che ANReS consente di adottare seguono una distinzione precisa, così individuata:

- a. Sanzioni lievi;
- b. Sanzioni gravi;
- c. Sanzioni accessorie;
- d. Sanzioni cautelari.

Art. 42. Sanzioni – applicabilità e principi guida. Le sanzioni lievi possono essere inflitte per comportamenti le cui conseguenze risultano lievissime o comunque di scarso danno per l'Associazione nel medio e lungo termine. Non è possibile applicare le sanzioni accessorie. Le sanzioni gravi possono essere inflitte per comportamenti le cui conseguenze risultano gravose o che producono un particolare danno per l'Associazione nel lunghissimo termine. È possibile applicare le sanzioni accessorie. Le sanzioni cautelari possono essere applicate qualora occorra agire

immediatamente per tutelare l'Associazione da comportamenti gravi o che se reiterati, possano continuare a danneggiare l'ANReS.

Sanzioni lievi

Art. 43. Sanzioni – efficacia. Le sanzioni lievi producono effetti per il solo anno in cui vengono inflitte.

Art. 44. Ammonimento. La sanzione consiste in un richiamo orale che ogni Socio può formulare, al fine di correggere eventuali comportamenti errati e senza particolari conseguenze per l'Associazione.

Art. 45. Richiamo scritto. La sanzione consiste in una nota di biasimo da comminare per iscritto. Viene trascritta a matricola e può essere comminata in presenza di un danno apprezzabile ma circoscritto verso l'Associazione o i suoi componenti.

Sanzioni gravi

Art. 46. Sanzioni – efficacia. Le sanzioni gravi producono effetti anche per gli anni successivi alla data in cui vengono inflitti.

Art. 47. Sospensione dall'Associazione. La sanzione consiste nell'allontanamento dall'ANReS per un periodo che va da uno a sei mesi, con la possibilità di applicare anche giorni liberi. Produce effetti anche nei successivi due anni rispetto la data della comminazione; il computo va calcolato sulla base effettiva di permanenza in ANReS, a prescindere da quando l'iscrizione viene rinnovata o riproposta.

Art. 48. Destituzione. La sanzione consiste nell'espulsione dall'ANReS in modo perpetuo e l'iscrizione non può più essere riproposta, a pena di nullità.

Art. 49. Peculiarità – sospensione. Qualora il Socio si veda inflitto nello stesso anno il terzo richiamo scritto, il Presidente della Commissione di Disciplina e Vigilanza deve commutare la sanzione in quella della sospensione per un periodo pari di un mese.

Art. 50. Peculiarità – destituzione. Qualora il Socio si veda infliggere nei tre anni successivi alla prima notifica un periodo di sospensione dall'Associazione che tutto sommato risulta un conteggio di mesi tre, la nuova sospensione inflitta viene commutata nella destituzione perpetua.

Sanzioni accessorie

Art. 51. Sanzioni – efficacia. Le sanzioni accessorie seguono quelle gravi e ne costituiscono parte integrante. Salvo che il Regolamento specifichi casi di obbligatorietà, esse hanno carattere discrezionale e facoltativo.

Art. 52. Interdizione da incarichi scientifici. Qualora la gravità del comportamento possa far ritenere che il Socio possa continuare ad arrecare un danno all'Associazione permanendo negli Organi di governo scientifici, la Commissione può applicare l'interdizione da uno a cinque anni da incarichi scientifici.

Art. 53. Interdizione da incarichi amministrativi. Qualora la gravità del comportamento possa far ritenere che il Socio possa continuare ad arrecare un danno all'Associazione permanendo negli Organi di governo amministrativi, la Commissione può applicare l'interdizione da uno a cinque anni da incarichi amministrativi.

Art. 54. Perdita del credito. Qualora la Commissione accerti un apprezzabile danno all'Associazione, può disporre la perdita del credito che il Socio sanzionato vanta nei confronti dell'Ente.

Sanzioni cautelari

Art. 55. Sospensione cautelare dall'Associazione – principi generali. Qualora il Presidente del Consiglio Direttivo ovvero il Presidente del Comitato Tecnico – Scientifico ovvero il Direttore per la rivista dell'ANReS ritengano di dover agire nell'immediato, possono procedere a sospendere il Socio per tutto il periodo dell'istruttoria e sino al termine del procedimento disciplinare.

Art. 56. Sospensione cautelare. Con provvedimento motivato, l'Organo che adotta la sanzione cautelare procede ad allontanare il Socio dai locali dell'Associazione, dagli incarichi e dai metodi di comunicazione ufficiali dell'ANReS.

Art. 57. Attuazione operativa. L'Organo che emette il provvedimento deve informare senza ritardo il Presidente della Commissione di Disciplina e Vigilanza, anche oralmente e senza formalità.

Art. 58. Valutazione del provvedimento. Il Presidente della Commissione di Disciplina e Vigilanza non può revocare il provvedimento senza prima aver letto l'istruttoria, salvo che disponga di materiale probante sul quale decidere.

Art. 59. Esito favorevole nel giudizio. Il Socio segnalato che si vede archiviare la propria posizione per non aver commesso il fatto o per altro motivo normato dal presente Regolamento, ha diritto alla *restitutio in integrum* del provvedimento applicatogli. Il Presidente del Consiglio Direttivo procede nel merito.

Art. 60. Esito sfavorevole nel giudizio. Il Socio segnalato che viene sanzionato anche in modo lieve, non ha diritto alla *restitutio in integrum*. L'esito sfavorevole produce effetti retroattivi sull'eventuale sospensione di cui l'articolo 47, permettendo il computo del periodo passato in pre – sofferto.

LIBRO VII

Termini

Art. 61. Termini di avvio e conclusione del procedimento. A pena di nullità, sono perentori i termini di contestazione, per la nomina del Socio difensore e per la conclusione del procedimento disciplinare.

Art. 62. Durata del procedimento. Nel suo complesso e fermo restando i termini statuiti dal procedimento, il processo disciplinare non può eccedere i settanta giorni complessivi.

Art. 63. Termini per proporre ricorso. A pena di nullità, ogni tipo di ricorso proposto deve essere notificato all'ANReS entro e non oltre dieci giorni dalla data di notifica, anche se quest'ultima è stata effettuata a mezzo canali chat ufficiali dell'Associazione, a norma del Regolamento generale.

Art. 64. Sospensione dei termini. I termini si sospendono e non vengono inseriti nel computo di cui gli articoli precedenti, nei seguenti periodi:

- a. Tre giorni prima e quattro giorni dopo la domenica di Pasqua;
- b. Dal ventitré dicembre al dieci gennaio;
- c. Dal primo agosto al quindici settembre.

LIBRO VIII

Difesa d'ufficio

Art. 65. Istituzione. Si istituisce il Difensore d'ufficio, patrocinante in ANReS nei procedimenti disciplinari. Sia il Socio segnalato che il Terzo possono adire al Difensore d'ufficio.

Art. 66. Applicabilità. Qualora il Socio segnalato non riesca a reperire un Socio di fiducia che lo rappresenti, può avvalersi del Difensore di ufficio.

Art. 67. Nomina. A norma dell'articolo 18, il Socio segnalato può contattare autonomamente il Socio Difensore di ufficio e procedere alla nomina. Quest'ultima non può essere rifiutata.

Art. 68. Ricusazione. Una volta che il Socio difensore di ufficio è stato nominato, non può più essere revocato e rappresenterà in giudizio il Socio segnalato, salvo che eventi successivi facciano emergere una compromissione gravissima nel rapporto fra le parti.

LIBRO IX

Giudizi straordinari

Art. 69. Definizione. Sono giudizi straordinari tutti quei procedimenti che esulano dall'ordinarietà o vedono coinvolte cariche amministrative, scientifiche o disciplinari dell'ANReS.

Procedimenti contro i Soci membri della Commissione di Disciplina e Vigilanza

Art. 70. Procedure. Quando il Presidente del Consiglio Direttivo debba agire contro un Socio afferente la Commissione di Disciplina e Vigilanza, procede alla sua sospensione cautelare a norma dell'articolo 56, informando prima il Presidente della Commissione di Disciplina e Vigilanza. Il giudice supplente ne prende il posto e le contestazioni così come la difesa, vengono effettuati in udienza pubblica riservata ai soli Soci, oralmente ed innanzi la Commissione. Terminate le arringhe, la Commissione si riunisce a porte chiuse e procede con l'archiviazione o l'inflizione di una sanzione. Il dispositivo va letto in pubblica udienza riservata ai Soci ed il giorno stesso in cui le arringhe si sono concluse.

Procedimenti contro il Presidente del Consiglio Direttivo o del Presidente del Comitato Tecnico – Scientifico o il Direttore della rivista associativa

Art. 71. Procedure. L'azione disciplinare deve essere condotta dal Vice Presidente, il quale procede a sospendere a norma dell'articolo 56 il Presidente del Consiglio Direttivo o del Comitato Tecnico – Scientifico o il Direttore della rivista associativa. Si applicano le procedure di cui l'articolo 70.

Termini generali

Art. 72. Termini perentori. Dalla data di applicazione della sospensione cautelare, il Presidente della Commissione di Disciplina e Vigilanza fissa una riunione entro e non oltre il decimo giorno, a pena di nullità del procedimento. L'esito deve essere comunicato al termine delle arringhe e dopo la camera di consiglio.

LIBRO X

Procedimenti straordinari

Art. 73. Istituzione. Ai fini di tutelare la realtà associativa altamente complessa e professionale, l'ANReS istituisce procedimenti straordinari finalizzati a disciplinare particolari ambiti.

Procedimento speciale per la revoca dell'attestato di qualità e qualificazione dei servizi

Art. 74. Accertamenti. Entro il 28 febbraio di ogni anno solare il Presidente del Comitato Tecnico – Scientifico verifica o fa verificare che i Soci titolari di attestato di qualità e qualificazione dei servizi, abbiano comunicato l'ottemperanza alla formazione continua.

Art. 75. Revoca. Qualora il Socio presenti una mancanza nell'espletamento della formazione continua obbligatoria, il Presidente del Comitato Tecnico – Scientifico revoca *de plano* e con propria ordinanza l'attestato di qualità e qualificazione dei servizi.

Art. 76. Competenza. La Commissione è competente per la trattazione di eventuali ricorsi.

Visto, si promulghi

12 settembre 2025

Il Vice Presidente
RUZZA

La Segretaria
SORRENTINO

Il Consigliere
LONGOBARDI dr Alvaro

La Consiglieria
BOMBARDA dr.ssa Francesca – Ilaria

Il Presidente
CONTE